



**COMUNE DI VILAFRANCA SICULA  
(Provincia di Agrigento)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
"IUC"**

## INDICE

### **CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI “IUC”**

ARTICOLO 1 -	DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”
ARTICOLO 2 -	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 3 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 4 -	TERMINI E MODALITA’ PER DETERMINARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”
ARTICOLO 5 -	DICHIARAZIONE
ARTICOLO 6 -	DEROGA AFFIDAMENTO
ARTICOLO 7 -	ACCERTAMENTO
ARTICOLO 8 -	SANZIONI E INTERESSI
ARTICOLO 9 -	RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 10 -	RIMBORSO
ARTICOLO 11 -	CONTENZIOSO
ARTICOLO 12 -	ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI
ARTICOLO 13 -	NORMATIVA DI RINVIO
ARTICOLO 14 -	ENTRATA IN VIGORE

### **CAPITOLO 2 REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU”**

#### **TITOLO I**

##### DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 -	PRESUPPOSTO
ARTICOLO 3 -	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 4 -	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 5 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 6 -	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
ARTICOLO 7 -	BASE IMPONIBILE
ARTICOLO 8 -	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
ARTICOLO 9 -	MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI
ARTICOLO 10 -	DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

#### **TITOLO II**

##### ESENZIONI E DETRAZIONI

ARTICOLO 11 -	ESENZIONI
ARTICOLO 12 -	ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI
ARTICOLO 13 -	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
ARTICOLO 14 -	QUOTA RISERVATA ALLO STATO

#### **TITOLO III**

##### DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSI

ARTICOLO 15 -	DICHIARAZIONE
ARTICOLO 16 -	VERSAMENTO
ARTICOLO 17 -	ACCERTAMENTO
ARTICOLO 18 -	SANZIONI E INTERESSI
ARTICOLO 19 -	RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 20 -	RIMBORSO
ARTICOLO 21 -	CONTENZIOSO
ARTICOLO 22 -	ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

#### **TITOLO IV**

##### DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23 -	NORMATIVA DI RINVIO
ARTICOLO 24 -	ENTRATA IN VIGORE

### **CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI”**

#### **TITOLO I**

##### DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 -	ISTITUZIONE DELLA TASI
ARTICOLO 3 -	PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ARTICOLO 4 -	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 5 -	SOGGETTO PASSIVO
ARTICOLO 6 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ARTICOLO	7 -	DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI
ARTICOLO	8 -	BASE IMPONIBILE
ARTICOLO	9 -	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI
ARTICOLO	10 -	DECORRENZA DELLA TASI
ARTICOLO	11 -	SERVIZI INDIVISIBILI

#### **TITOLO II**

ESENZIONI E DETRAZIONI

ARTICOLO	12 -	ESENZIONI E RIDUZIONI
----------	------	-----------------------

#### **TITOLO III**

DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSI

ARTICOLO	13 -	DICHIARAZIONE
----------	------	---------------

ARTICOLO	14 -	VERSAMENTO
----------	------	------------

ARTICOLO	15 -	ACCERTAMENTO
----------	------	--------------

ARTICOLO	16 -	SANZIONI E INTERESSI
----------	------	----------------------

ARTICOLO	17 -	RUOLO COATTIVO
----------	------	----------------

ARTICOLO	18 -	RIMBORSO
----------	------	----------

ARTICOLO	19 -	CONTENZIOSO
----------	------	-------------

#### **TITOLO IV**

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO	20 -	NORMATIVA DI RINVIO
----------	------	---------------------

ARTICOLO	21 -	ENTRATA IN VIGORE
----------	------	-------------------

## **CAPITOLO 4 REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI”**

#### **TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
----------	-----	-------------------------

ARTICOLO	2 -	ISTITUZIONE DELLA TARI
----------	-----	------------------------

ARTICOLO	3 -	PRESUPPOSTO DELLA TARI
----------	-----	------------------------

ARTICOLO	4 -	SOGGETTO ATTIVO
----------	-----	-----------------

ARTICOLO	5 -	SOGGETTO PASSIVO
----------	-----	------------------

ARTICOLO	6 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
----------	-----	--------------------------------------

ARTICOLO	7 -	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
----------	-----	--

ARTICOLO	8 -	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
----------	-----	---------------------------

#### **TITOLO II**

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

ARTICOLO	9 -	COSTO DI GESTIONE
----------	-----	-------------------

ARTICOLO	10 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
----------	------	------------------------------

ARTICOLO	11 -	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
----------	------	-----------------------------

ARTICOLO	12 -	PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
----------	------	-------------------------------------

ARTICOLO	13 -	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
----------	------	----------------------------------

ARTICOLO	14 -	NUMERO OCCUPANTI
----------	------	------------------

ARTICOLO	15 -	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
----------	------	--------------------------------------

ARTICOLO	16 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
----------	------	---

ARTICOLO	17 -	TRIBUTO GIORNALIERO
----------	------	---------------------

ARTICOLO	18 -	TRIBUTO PROVINCIALE
----------	------	---------------------

#### **TITOLO III**

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ARTICOLO	19 -	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
----------	------	--

ARTICOLO	20 -	LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO
----------	------	--

ARTICOLO	21 -	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E NON ASSIMILATI
----------	------	---

ARTICOLO	22 -	RIDUZIONI
----------	------	-----------

ARTICOLO	23 -	SCUOLE STATALI
----------	------	----------------

ARTICOLO	24 -	RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO
----------	------	----------------------------

ARTICOLO	25 -	MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
----------	------	---

#### **TITOLO IV**

DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSI

ARTICOLO	26 -	DICHIARAZIONE
----------	------	---------------

ARTICOLO	27 -	VERSAMENTO
----------	------	------------

ARTICOLO	28 -	ACCERTAMENTO
----------	------	--------------

ARTICOLO	29 -	SANZIONI E INTERESSI
----------	------	----------------------

ARTICOLO	30 -	RUOLO COATTIVO
----------	------	----------------

ARTICOLO	31 -	RIMBORSI
----------	------	----------

ARTICOLO	32 -	CONTENZIOSO
----------	------	-------------

#### **TITOLO V**

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO	33 -	NORMATIVA DI RINVIO
----------	------	---------------------

ARTICOLO	34 -	ENTRATA IN VIGORE
----------	------	-------------------

## **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI "IUC"**

### **ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Villafranca Sicula dell'imposta unica comunale, dora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:
  - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **ARTICOLO 2- SOGGETTO ATTIVO**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune, nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **ARTICOLO 3- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **ARTICOLO 4 TERMINI E MODALITA' PER DETERMINARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"**

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
  - le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
  - le aliquote dell'IMU.
2. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 del D.L. n. 147 del 27/12/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

## **ARTICOLO 5 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dell'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
5. Ai fini della dichiarazione IMU, gli enti non commerciali presentano il modello esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## **ARTICOLO 6 - DEROGA AFFIDAMENTO**

1. I comuni possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio gestione rifiuti od accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014.

## **ARTICOLO 7- ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'accertamento il comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 può inviare ai contribuenti dei questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L 29612006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivo dovuto,

inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12,00 euro.

6. In caso di accertamento, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo comprensivo di sanzioni e interessi, sia superiore a 500,00 euro su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in 4 rate.

#### **ARTICOLO 8 - SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. In caso di omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IJC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

#### **ARTICOLO 9 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:
  - il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**);
  - sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai sensi del comma 163, art. 1 L.296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 10 – RIMBORSO**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da

comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata euro 12,00.

#### **ARTICOLO 11 – CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

#### **ARTICOLO 12 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli annidi imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata, si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

#### **ARTICOLO 13 - NORMATIVA DI RINVIO**

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni: art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, oltre che agli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. 472/97, D.Lgs 471/97, la legge 296/2006, nonché le vigenti normative statali e infine, i regolamenti comunali in materia tributaria.

#### **ARTICOLO 14- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



## CAPITOLO 2- REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU"

### T I T O L O I DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ARTICOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Villafranca Sicula quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente capitolo, nelle disposizioni dettate:
  - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 L. 147/2013;
  - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
  - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
  - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

#### **ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

#### **ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune, nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:
  - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **ARTICOLO 5- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

- Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione

di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ARTICOLO 6 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI**

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.
2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Per "fabbricato" intende quell'unità immobiliare che è iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza.
4. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.
5. Si considerano abitazioni principale ai fini della sola detrazione di € 200,00, gli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## **ARTICOLO 7 - BASE IMPONIBILE**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, DL. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 4 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della

Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
5. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

#### **ARTICOLO 8- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune deve provvedere alla determinazione di aliquote diverse nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 del D.L. n. 147 del 27/12/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

#### **ARTICOLO 9 - MANCATO ACCATAMENTO DEGLI IMMOBILI**

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrato l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il comune provveda sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatamento, dandone contestuale formale comunicazione all'ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 14, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatamento nel termine indicato dal comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'ad. 14, comma 3 D.lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 504 del 30/12/1992.
2. Per le aree già individuate come aree "fabbricabili" dal Piano Regolatore Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e dunque dal 1° gennaio 2012, siano esse in edificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.
3. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

### **T I T O L O   I I**

#### **E S E N Z I O N I   E   D E T R A Z I O N I**

#### **ARTICOLO 11 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.L. 23/2011 e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),

ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992:

- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
  - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1921 e reso esecutivo con legge 27 maggio 192 n.810;
  - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune;
  - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale (costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume di affari derivante dallo svolgimento ditale attività.
4. Sono altresì esenti:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, Comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
  - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

#### **ARTICOLO 12 - ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI**

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, sono equiparate all'abitazione

principale le seguenti unità immobiliari e dunque anch'esse esenti dall'imposta:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **ARTICOLO 13 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità le seguenti condizioni:
  - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - mancanza delle scale di accesso.
3. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

### **ARTICOLO 14 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

### **TITOLO III**

#### **DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI E INTERESSI E RIMBORSI**

##### **ARTICOLO 15 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

##### **ARTICOLO 16 – VERSAMENTO**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero anno.
2. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro, Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
9. In caso di accertamento, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo

complessivo comprensivo di sanzioni e interessi, sia superiore a 500,00 euro, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in 4 rate.

#### **ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'accertamento il comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 può inviare ai contribuenti dei questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,
4. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
  
5. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivo dovuto inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12,00 euro.

#### **ARTICOLO 18 - SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. In caso di omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

#### **ARTICOLO 19- RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso un

provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica dei 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai sensi del comma 163, art. 1 L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  3. Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 20 – RIMBORSO**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori ad E. 12,00.

#### **ARTICOLO 21 – CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

#### **ARTICOLO 22 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia



effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria della Stato, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata, si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

## **T I T O L O I V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 23- NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni: art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, oltre che agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, D.Lgs 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il DLgs. 472/97. D.Lgs 471/97, la legge 296/2006, nonché le vigenti normative statali e infine, i regolamenti comunali in materia tributaria.

#### **ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

## CAPITOLO 3 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI"

### T I T O L O I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente capitolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Villafranca Sicula, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

##### ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

##### ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

##### ARTICOLO 4- SOGGETTO ATTIVO

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune, nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

##### ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei

comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali, le aree scoperte di uso comune, confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ARTICOLO 7 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI**

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.
2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Per "fabbricato" si intende quell'unità immobiliare che è iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza.
4. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

## **ARTICOLO 8 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto - legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, DL. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

#### **ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivo non superiore alla 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto - legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
7. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

#### **ARTICOLO 10 - DECORRENZA DELLA TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento

#### **ARTICOLO 11 - SERVIZI INDIVISIBILI**

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e, dell' eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

## **T I T O L O I I**

### **ESENZIONI E DETRAZIONI**

#### **ARTICOLO 12 - ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. In base al decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 -bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo.
4. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI E INTERESSI E RIMBORSI**

#### **ARTICOLO 13 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

#### **ARTICOLO 14 – VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il comune stabilisce con Deliberazione del consiglio, le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Solo per il 2014 il pagamento della TASI deve essere effettuato entro il 31 dicembre.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a dello importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

#### **ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'accertamento il comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 può inviare ai contribuenti dei questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e, all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivo dovuto inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12,00 euro.

#### **ARTICOLO 16 - SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. In caso di omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari

nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della "IUC" risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

#### **ARTICOLO 17- RUOLO COATTIVO**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai sensi del comma 163, art. 1 L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 18 – RIMBORSO**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 12 comma 8 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 19 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

### **T I T O L O I V**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 20 - NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni: art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, oltre che agli art. 8 e 9 del DLgs. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. 472/97, D.Lgs. 471/97, la legge 296/2006, nonché le vigenti normative statali e infine, i regolamenti comunali in materia tributaria.

### **ARTICOLO 21- ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



## CAPITOLO 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI"

### **T I T O L O I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. il presente capitolo disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Villafranca Sicula, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita a servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

#### **ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELLA TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendone anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 - 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DELLA TARI**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO**

1. soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune, nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 31 gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori od detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di locazione finanziaria, la **TARI** è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali, le aree scoperte di uso comune, per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ARTICOLO 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ARTICOLO 7- GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati costituendo un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - i rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell' articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - i rifiuti da attività commerciali;
  - i rifiuti da attività di servizio;
    - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi

- prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **ARTICOLO 8- SUPERIFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpesta bile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti saranno comunicate in forma idonea le nuove superfici imponibili.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

### **T I T O L O I I**

#### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

#### **ARTICOLO 9 - COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'affidata *rio* della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. In caso di mancata comunicazione si utilizzano i dati in possesso relativi all'anno precedente.
3. Il Piano Finanziario sarà approvato, a preventivo, prima della determinazione delle tariffe di ciascun anno, e a consuntivo prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art.1 comma 667 della Legge 147/2013 con l'applicazione di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 12 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **ARTICOLO 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica che comprende i luoghi di civile abitazione e di utenza non domestica, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Viene assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
5. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

#### **ARTICOLO 12 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed delle aree soggette al tributo, fino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 69, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ARTICOLO 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ARTICOLO 14 - NUMERO OCCUPANTI**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **ARTICOLO 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ARTICOLO 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato /tabella.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato/tabella viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **ARTICOLO 17 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Pur tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **ARTICOLO 18 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **T I T O L O I I I**

#### **ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

##### **ARTICOLO 19 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152:
  - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della 2009/31/CE in materia di stoccaggio biologico di biossido di carbonio;
  - il terreno, incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale e scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
  - i rifiuti radioattivi;
  - i materiali esplosivi in disuso;
  - le materie fecali, se non contemplate nel comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né che mettono in pericolo la salute umana;
  - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive normative nazionali di recepimento:
  - le acque di scarico;
  - i sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n. 117.

## **ARTICOLO 20 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al prelievo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione

## **ARTICOLO 21 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E NON ASSIMILATI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
  - le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani non assimilati o di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o molto difficoltoso individuare e superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettaria mente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:
4. Per eventuali attività non sopra consideratesi fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **ARTICOLO 22 - RIDUZIONI**

1. Il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od oltre uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora , per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
  - fabbricati rurali ad suo abitativo.

#### **ARTICOLO 23 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Soggetto affidatario ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L. R. 31/2007.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

#### **ARTICOLO 25 - MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La TARI è dovuta nella misura massima dei 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi



sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.

**TITOLO IV**  
**DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**  
**COATTIVA, SANZIONI E INTERESSI, RIMBORSI**

**ARTICOLO 26 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superficie dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre, n. 507 (TARSU) , o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**ARTICOLO 27- VERSAMENTO**

1. Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il comune stabilisce con Deliberazione del consiglio, le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. . Per il solo anno 2014 il pagamento della TARI in acconto sarà calcolato su base TARES con scadenza 15.10.2014, il conguaglio a saldo calcolato su base TARI con scadenza il 15.01.2015.
3. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TARI.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**ARTICOLO 28 - ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'accertamento il comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 può inviare ai contribuenti dei questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento qualora l'importo complessivo dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12 euro.

#### **ARTICOLO 29 - SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. In caso di omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

#### **ARTICOLO 30 - RUOLO COATTIVO**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
  - il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
  - sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai sensi del comma 163, art. 1 L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 31 - RIMBORSO**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 12 comma 8 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 32 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

### **T I T O L O V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 33 - NORMATIVA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le seguenti disposizioni: art. 13 DL. 201/2011 convertito in L. 214/2011, oltre che agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del DLgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. 472/97, D.Lgs 471/97, la legge 296/2006. nonché le vigenti normative statali e infine, i regolamenti comunali in materia tributaria.

#### **ARTICOLO 34 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.